

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 —  
Walter Jubin/easyJet Airline Co. Ltd**

(Causa C-475/13)

(2013/C 359/03)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti***Ricorrente:* Walter Jubin*Convenuta:* easyJet Airline Co. Ltd**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un risarcimento dei danni concesso a norma del diritto nazionale, riguardante il rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute a seguito della cancellazione di un volo prenotato, possa essere detratto dalla compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento <sup>(1)</sup>, allorché il vettore aereo ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.
- 2) Laddove la detrazione risulti possibile, se essa si applichi anche alle spese di trasporto sostitutivo verso la destinazione finale del volo.
- 3) Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata.
- 4) Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento sia

destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione o se essa compensi anche danni materiali.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 —  
Heidemarie Retzlaff/easyJet Airline Co. Ltd**

(Causa C-476/13)

(2013/C 359/04)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti nel procedimento principale***Attrice e ricorrente in cassazione:* Heidemarie Retzlaff*Convenuta e resistente in cassazione:* easyJet Airline Co. Ltd**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un risarcimento dei danni concesso a norma del diritto nazionale, riguardante il rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute a seguito della cancellazione di un volo prenotato, possa essere detratto dalla compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento <sup>(1)</sup>, allorché il vettore aereo ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.